

Policy

Whistleblowing in Berco

v. 1 14 luglio 2023

Sommario.

Introduzione.....	3
Definizioni.....	5
01. Gli elementi essenziali.....	6
02. I canali di segnalazione interni.....	8
03. La segnalazione.....	10
04. La gestione delle Segnalazioni	13
05. Le tutele e gli obblighi del Segnalante.	15
06. Le segnalazioni esterne	19
07. Le sanzioni.	20

Introduzione.

In thyssenkrupp l'integrità, il rispetto della legge e dei regolamenti interni hanno la massima priorità. Per garantire che questi valori siano rispettati e che i potenziali rischi derivanti da violazioni siano evitati o ridotti al minimo, è fondamentale che i comportamenti scorretti siano identificati, chiariti e corretti quanto prima possibile. Ogni indicazione di una potenziale condotta non corretta è trattata con serietà e porta all'apertura di un'indagine che seguirà un processo obiettivo e trasparente, senza alcun pregiudizio.

Le violazioni delle leggi e dei regolamenti interni comportano il rischio di danni considerevoli per il Gruppo thyssenkrupp, per l'organo direttivo, per ogni dirigente responsabile a tutti i livelli del Gruppo e per ogni dipendente coinvolto. Oltre a multe elevate, che possono persino colpire thyssenkrupp come Gruppo, gli individui che agiscono sono minacciati da conseguenze personali esterne, che possono includere multe o, a seconda dei casi, persino la reclusione, oltre a conseguenze personali nei rapporti interni con la Società di riferimento. Inoltre, casi di violazione della compliance possono portare a danni economici e di reputazione (ad esempio, copertura mediatica negativa, perdita di fatturato), a richieste di risarcimento danni (ad esempio, da parte dei clienti) e all'esclusione da gare d'appalto pubbliche ("blacklist").

Gli organi direttivi del gruppo hanno l'obbligo di indagare di propria iniziativa su ogni sospetto di azioni illegali o improprie di cui venga a conoscenza. Le violazioni della conformità e le infrazioni alle leggi identificate in questo modo devono essere immediatamente fatte cessare e devono essere valutate idonee sanzioni. Inoltre, gli organi direttivi sono tenuti a verificare se sia possibile avanzare richieste di risarcimento danni in sede civile nei confronti del trasgressore.

Per ottemperare agli obblighi di legge, l'organo direttivo di thyssenkrupp ha incaricato il Legal & Compliance Investigations (Compliance Investigation) di indagare su tutte le indicazioni e le accuse di possibili comportamenti scorretti legati alla conformità. Inoltre, le informazioni sulle violazioni che esulano dai temi principali della compliance (corruzione, antitrust, protezione dei dati, riciclaggio di denaro, conformità commerciale) possono essere trasmesse ai dipartimenti competenti o trattate in collaborazione con essi. Le informazioni sulle violazioni dell'Accordo Quadro Internazionale (violazioni degli standard lavorativi minimi globali in thyssenkrupp) vengono portate all'attenzione dei rappresentanti del Comitato Internazionale e dell'ufficio Relazioni Sindacali di thyssenkrupp AG e trattate in consultazione con loro.

La presentazione e la spiegazione del sistema di gestione del whistleblowing in thyssenkrupp è illustrato nella policy **whistleblowing at thyssenkrupp** e tiene conto dei diversi requisiti legali relativi ai sistemi di whistleblowing e alla protezione degli informatori, come la direttiva UE 2019/1937 sugli informatori, le rispettive leggi di attuazione, la legge sugli obblighi di diligenza aziendale nelle catene di fornitura (LkSG) ecc.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito il "Decreto"), ha implementato la Direttiva dell'unione estendendo in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare il Decreto individua e disciplina i Segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Berco SpA, in adempimento degli obblighi previsti dal Decreto, ha adottato una piattaforma di segnalazione degli illeciti dedicata alla propria realtà, accanto alla piattaforma di gruppo, la cui gestione è

affidata all'Organismo di Vigilanza di Berco SpA, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche (OdV). Il presente documento Whistleblowing in Berco intende illustrare e definire le modalità e le condizioni di utilizzo della piattaforma di segnalazione di Berco e degli altri canali interni di segnalazione.

Berco e il gruppo coordinano le proprie azioni affinché le segnalazioni, indipendentemente dal canale utilizzato da chi intenda segnalare un illecito, siano gestite dal canale e dall'organo o funzione più idoneo per la migliore gestione della segnalazione stessa.

Le informazioni dei whistleblower aiutano thyssenkrupp a contrastare tempestivamente le violazioni e a ridurre i danni causati alla nostra azienda, ai nostri dipendenti e ai nostri partner commerciali.

Definizioni

Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile
Facilitatore	La persona che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, la cui identità è tutelata come quella del Segnalante stesso
Gestore delle Segnalazioni	La persona o il team di persone, interne o esterne a Berco, individuate per la gestione delle Segnalazioni
Informazioni sulle violazioni	Informazioni o sospetti fondati su Violazioni che sono state commesse o che potrebbero essere commesse nella nostra organizzazione
Persona coinvolta/Persona Segnalata	La persona menzionata nella Segnalazione, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o la persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Riscontro	Comunicazione al Segnalante su come la segnalazione è stata o sarà gestita
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Società	Berco SpA con sede in Copparo (FE), via I Maggio 237
Segnalante/i	La persona che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo
Segnalazione/i	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni
Soggetti del settore privato	Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: (i) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 (cinquanta) lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; (ii) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 (cinquanta) lavoratori subordinati; (iii) adottano Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001
Soggetti del settore pubblico	Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società <i>inhouse</i>
Violazioni	Azioni o comportamenti contrari alle nostre politiche interne e alla legge, come meglio individuate al punto 4 che segue
Whistleblowing	Il processo di Segnalazione degli illeciti che comportino Violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023

01. Gli elementi essenziali.

Chi può segnalare una violazione?

Il Segnalante è la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Segnalazione può essere effettuata, nel canale di segnalazione di Berco, da tutti i seguenti soggetti:

- personale con un rapporto di lavoro dipendente
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti, fornitori
- volontari e tirocinanti
- azionisti o proprietari di quote societarie
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Cosa può essere oggetto di segnalazione?

Sono definite “Violazioni” tutti i comportamenti, atti od omissioni effettive o potenziali che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità della Società, e che consistono in:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- (ii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all’Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell’Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);
- (iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- (v) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
- (vi) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- (vii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Non possono essere oggetto di Segnalazioni, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione; riciclaggio; terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell’ambiente).

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L’utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Chi è il responsabile del Sistema di segnalazione?

Il responsabile della ricezione delle segnalazioni attraverso il canale di segnalazione di Berco è l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche (di seguito il Gestore delle Segnalazioni). L'Organismo presenta requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione tali da garantire che il trattamento della segnalazione avvenga secondo i criteri di imparzialità, indipendenza e di confidenzialità e riservatezza.

L'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni e dialogare con la funzione di Compliance Investigation. In particolare, seguirà direttamente i casi rientranti nel perimetro del D. Lgs. 231/01 mentre affiderà a Compliance Investigation quei casi di violazione di norme nazionali ed europee che esorbitano dal perimetro 231.

Le informazioni su Violazioni che esulano dai temi centrali della compliance e del d. Lgs. 231/01 saranno trasmesse dall'OdV ai dipartimenti competenti o trattate in collaborazione con essi, a seconda del singolo caso.

Segnalazioni anonime e confidenziali.

La Società accetta Segnalazioni in forma anonima, purché presentino gli elementi essenziali di cui al capitolo 3.

Protezione del Segnalante (divieto di ritorsione).

Berco vieta severamente e non tollera alcun tipo di ritorsione per aver segnalato una violazione in buona fede o per aver comunque collaborato a un'indagine su una violazione. Si veda il successivo paragrafo 5 per un approfondimento.

Qualsiasi violazione deve essere segnalata utilizzando uno dei canali di segnalazione evidenziati nella presente Policy.

La segnalazione di informazioni consapevolmente false ("segnalazione dolosa") costituisce essa stessa una violazione e le misure adottate in conseguenza di tale segnalazione dolosa non costituiscono atti di ritorsione.

Altre persone coinvolte .

Nel corso delle indagini, Berco si impegna a tutelare i legittimi interessi delle altre persone interessate da una divulgazione (compresi quelli delle persone accusate). Sospettare di un'altra persona può avere gravi conseguenze. thyssenkrupp segue rigorosamente i principi di "presunzione di innocenza" e "necessità di sapere" durante le indagini. È essenziale che il sistema di Whistleblowing venga utilizzato in modo responsabile. Berco non sosterrà azioni in base alle quali i dipendenti potrebbero essere vittime di accuse infondate o false.

02. I canali di segnalazione interni.

Berco ha istituito canali di segnalazione interni che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale

1. Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma whistleblowing

La Società ha adottato una piattaforma per le segnalazioni whistleblowing (di seguito anche “Piattaforma WB”), fornita da un operatore di servizi specializzato.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR;
- le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, e nell'ambito del quale ai soli soggetti che hanno ricevuto una autorizzazione specifica;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Al momento di inviare una segnalazione, la Piattaforma WB fornisce un token (ID Segnalazione) che consente di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.

La Piattaforma WB consente di escludere le funzioni interne coinvolte nella segnalazione dalla gestione delle attività.

Solo al Gestore della Segnalazione è consentito l'accesso alle segnalazioni, alle relative informazioni e ai documenti contenuti nella Piattaforma. Tuttavia, a seconda del contenuto della Segnalazione, è possibile che il Gestore ritenga necessario il coinvolgimento degli altri attori del sistema dei controlli interni della Società, i quali, conseguentemente, potranno essere coinvolti nell'istruttoria, nel pieno rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona eventualmente coinvolta e della persona segnalata, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Come sopra precisato, nel caso in cui il Segnalante abbia fatto accesso alla Piattaforma in modalità anonima, è tenuto a ricordare la chiave univoca per poter continuare ad interagire sulla stessa pratica attraverso la Piattaforma.

In caso contrario, potrà accedere ed interagire sulla stessa pratica mediante l'username e la password che abbia egli stesso eventualmente generato al momento dell'accesso.

L'iter della pratica, con relative informazioni e documenti allegati ed i relativi riscontri, è tracciato sulla Piattaforma.

2. Segnalazione scritta tramite posta cartacea

La Segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo corrispondenza indirizzata al Gestore delle Segnalazioni da inviare presso la sede di Berco SpA mediante posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza BERCO S.p.A. c/o BERCO SPA via I° Maggio 237 44034 Copparo (FE). con la dicitura “riservata”.

3. Segnalazione in forma orale tramite il Sistema di Messaggistica Vocale

La Segnalazione può essere effettuata tramite la Piattaforma WB lasciando un messaggio vocale.

La Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

03. La Segnalazione.

1. Gli elementi della Segnalazione del canale interno.

Devi fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire al Gestore delle Segnalazioni che riceverà la Segnalazione di condurre un'istruttoria, di procedere alle verifiche e agli accertamenti del caso, e valutare la ricevibilità e la fondatezza della Segnalazione.

Per effettuare la Segnalazione, non è necessario che tu disponga di prove della violazione; tuttavia, devi disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le tue generalità, con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che saranno tenute riservate). Puoi anche scegliere di comunicare la tua identità in un secondo momento, sebbene possa essere più facile la gestione della Segnalazione con la tua immediata identificazione. Puoi anche effettuare la segnalazione in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione di fatti, il più possibile precisi e concordanti, oggetto di Segnalazione, che costituiscano o possano costituire una Violazione rilevante
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno realizzato i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività)
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

2. I tipi di Segnalazione.

Segnalazioni incomplete

Se la Segnalazione non è circostanziata, e non consente di individuare elementi sufficienti per avviare un'istruttoria (ad esempio, in mancanza dell'illecito commesso, del periodo di riferimento, di cause e finalità dell'illecito, persone/funzioni coinvolte, etc.), il Gestore delle Segnalazioni competente per la ricezione della Segnalazione, provvederà a chiederti integrazioni, al fine di dare seguito alla Segnalazione stessa.

Segnalazione non rilevante

La Segnalazione non è pertinente al campo di applicazione della presente Policy, perché si riferisce a soggetti esterni oppure a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di segnalazione ai sensi della normativa applicabile.

Il Gestore delle Segnalazioni qualora ritenesse fondata e circostanziata tale Segnalazione, seppur non rilevante ai suoi fini, può procedere a sottoporre la segnalazione all'attenzione della funzione interna competente, avendo sempre cura di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante.

Qualora non possa essere garantita la tua tutela, la Segnalazione sarà trasmessa solo a seguito di tuo espresso consenso.

Segnalazione rilevante ma non trattabile

La Segnalazione è pertinente al campo di applicazione della presente Policy, ma, a conclusione della fase

di esame preliminare e di eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni ed elementi in merito all'oggetto della Segnalazione, al fine di poter procedere con ulteriori indagini.

Segnalazione rilevante e trattabile

La Segnalazione è pertinente al campo di applicazione della presente Policy, ed è possibile raccogliere sufficienti informazioni ed elementi in merito all'oggetto della Segnalazione. Si procederà ad ulteriori indagini se le informazioni e gli elementi raccolti sono sufficienti per la chiusura della Segnalazione.

Segnalazione vietata

Il Gestore delle Segnalazioni comunicherà tale circostanza alla funzione competente per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare e la valutazione dell'eventuale comunicazione della Segnalazione al Segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa.

Nel caso in cui la funzione competente dovesse decidere di non coinvolgere il Segnalato, si procederà all'archiviazione della Segnalazione ricevuta.

Il coinvolgimento di altre funzioni potrebbe essere richiesto anche successivamente, laddove la natura diffamatoria, calunniosa o discriminatoria dovesse emergere solo durante la successiva fase di indagine.

È vietato, in ogni caso:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del soggetto segnalato
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Tali condotte, insieme all'invio di Segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave o ritenibili palesemente infondate, saranno sanzionabili in conformità al sistema disciplinare adottato.

Sono previste possibili sanzioni nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Si specifica che nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del segnalante nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dalla Società non saranno garantite

3. Segnalazione inviata a un canale diverso da quello competente a riceverla

La tua riservatezza in quanto Segnalante è tutelata anche se la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto, o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la Segnalazione deve essere trasmessa, **entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento**, al soggetto competente.

Ti verrà data contestuale notizia della trasmissione della Segnalazione.

La Segnalazione può essere presentata al superiore gerarchico, ma tale Segnalazione non può essere considerata di whistleblowing, e quindi, in tal caso, non potrai beneficiare delle tutele previste.

4. Segnalazione effettuata di persona

Qualora venga effettuata una Segnalazione di persona, direttamente al Gestore delle Segnalazioni, il gestore della Segnalazione potrà aprire il form di Segnalazione di propria iniziativa, inserendo tutte le informazioni necessarie a dare corso alla Segnalazione stessa.

04. La gestione delle Segnalazioni

Nell'ambito della gestione del canale di Segnalazione interna, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione indicando eventualmente, se non dovesse occuparsene direttamente, quale altra funzione prenderà in carica la Segnalazione, quale nuovo Gestore della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e chiede, se necessario, integrazioni
- dà seguito alle Segnalazioni ricevute
- fornisce riscontro al Segnalante, su come è stata gestita o si sta gestendo la Segnalazione, entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione. Se i tempi necessari per l'istruttoria dovessero allungarsi, al massimo ogni tre mesi, dovrà essere fornito riscontro al Segnalante, motivando le circostanze che hanno richiesto la dilazione delle tempistiche.

Una volta che il caso viene accertato e tutti i provvedimenti necessari messi in opera, l'OdV chiude la Segnalazione dandone riscontro al Segnalante attraverso la Piattaforma. Il tutto come meglio descritto dai seguenti paragrafi.

1. Ricezione della segnalazione

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore delle Segnalazioni provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

2. Analisi e valutazione preliminare

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e all'analisi della Segnalazione ricevuta, al fine della sua valutazione preliminare.

A seguito di questa analisi, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a classificare la Segnalazione in una delle categorie indicate al punto 3.2 che precede, che implicheranno un diverso e specifico flusso indicando eventualmente la diversa funzione che prenderà in carico la gestione operativa della segnalazione.

3. Indagini

Al termine della fase di valutazione preliminare, se la Segnalazione ricevuta viene classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e raccoglierne adeguata evidenza.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture e/o funzioni aziendali interne adeguatamente qualificate e/o attraverso il ricorso a consulenti esterni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi destinatari della presente Policy e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti dalla presente Policy, la Società potrà applicare le misure indicate nel sistema sanzionatorio del Modello 231.

4. Report dell'attività di verifica

La fase di verifica si conclude con la stesura di un report per formalizzare il contesto di riferimento della Segnalazione, delle attività di verifica svolte, delle modalità seguite e dei relativi risultati ottenuti.

Il report proporrà, inoltre, le azioni da intraprendere in relazione a ciascun rilievo emerso.

5. Conclusioni

All'esito delle indagini, qualora il Gestore delle Segnalazioni non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella Segnalazione o comunque che tali comportamenti non integrino una Violazione come definita in questa Policy, provvede ad archiviare la Segnalazione.

Qualora invece ne ravvisi la fondatezza e la Segnalazione riguardi dipendenti della Società, invierà tempestivamente il report conclusivo delle indagini all'Amministratore Delegato ed ad altra funzione ritenuta idonea per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

Contemporaneamente, il Gestore delle Segnalazioni valuterà l'eventualità di informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

6. Trattamento dei dati personali

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Soggetto Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Soggetto Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR, considerando anche il rischio di compromettere gravemente o rendere impossibile il raggiungimento delle finalità del trattamento connesse alle segnalazioni all'interno della Procedura Whistleblowing;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, l'utilizzo della Piattaforma WB può comportare, ancorché in via eventuale, un accesso agli stessi da parte di soggetti stabiliti in paesi che non appartengono all'Unione Europea (UE) o allo SEE. Tale accesso, che può configurare un trasferimento extra SEE, in ogni caso, è svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell'ambito della Piattaforma WB) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione

della stessa;

- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Soggetto Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro".

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

7. Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

05. Le tutele e gli obblighi del Segnalante.

1. Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare se hai effettuato una Segnalazione in buona fede.

Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tua tutela quale Segnalante.

La riservatezza viene garantita anche:

- a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente la tua identità di Segnalante.
- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate oralmente attraverso messaggi vocali, o mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

La tutela della riservatezza è garantita anche nei confronti:

- della persona segnalata;
- del Facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- di persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

2. Tutela giurisdizionale del segnalante

La tua riservatezza quale Segnalante è garantita anche nell'ambito giurisdizionale, e in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti diversi rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato conoscere l'identità del Segnalante, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante stesso.

3. Consenso espresso del Segnalante

Come sopra indicato, per rivelare la tua identità quale Segnalante devono sussistere:

- la comunicazione scritta delle ragioni alla base della necessità di rivelare l'identità del Segnalante, e
- il consenso espresso del Segnalante.

La prima ipotesi ricorre quando, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, la tua identità quale Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

In tal caso, oltre al previo tuo consenso, la normativa chiede anche di comunicarti, previamente e in forma scritta, le motivazioni che giustificano il disvelamento della tua identità.

La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui la rivelazione della tua identità quale Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Anche in questo caso per disvelare la tua identità quale Segnalante è necessario acquisire previamente il tuo consenso e notificarti in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelarne l'identità.

4. Il divieto di ritorsioni

Tutti i Segnalanti, come anche identificati al precedente paragrafo 5, sono tutelati da ogni forma di ritorsione. La tutela si applica non solo se la Segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene durante l'esistenza del rapporto di lavoro, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente, o dopo la cessazione del rapporto lavorativo.

Sono esempi di Ritorsioni (vedi definizione di cui sopra) vietate:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;

- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione dalle Ritorsioni è garantita anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali persone.

La protezione si estende anche al mantenimento della riservatezza di tali soggetti.

Per godere della protezione, è necessario che:

- il Segnalante abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- la Segnalazione sia effettuata secondo quanto previsto nel Decreto Whistleblowing e nella presente Policy;
- sussista un rapporto di consequenzialità tra la Segnalazione e le misure ritorsive subite.

In ogni caso, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, al Segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC.

La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione contro coloro che fanno segnalazioni in buona fede. I dipendenti che fanno segnalazioni non saranno soggetti a licenziamento, minacce, mobbing, discriminazione o qualsiasi altra forma di rappresaglia. Qualsiasi individuo che si dedichi a ritorsioni nei confronti di un segnalante sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, inclusa la possibilità di licenziamento.

5. Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. Responsabilità del Whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di

abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

The overall investigation process from receipt of a report until the result of the investigation is shown below:

06. Le segnalazioni esterne

1. I canali di segnalazione esterni di ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Capitolo 1 Cosa può essere oggetto di segnalazione e ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Soggetto Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

2. La divulgazione pubblica

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Capitolo 1 Cosa può essere oggetto di segnalazione e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di

diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

07. Le sanzioni.

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà imporre sanzioni disciplinari così come previste dal Sistema sanzionatorio della Società adottato anche ai sensi del D. Lgs. 231/01 come parte del Modello Organizzativo e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.